

Approvato con Delibera n. 40 del 18/11/2024

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI REDDITUALI DEGLI ASSEGNATARI, OCCUPANTI SENZA TITOLO E VOLTURANTI.

ART. 1 - Redditi

La situazione reddituale degli utenti è aggiornata con cadenza biennale dall'Ente. Il canone, calcolato sulla base della documentazione che gli inquilini sono onerati a produrre, ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello per cui viene accertato il reddito. L'autocertificazione reddituale o la documentazione probante dovrà essere prodotta, entro e non oltre il mese di dicembre successivo all'anno di riferimento richiesto ai fini del calcolo, e, decorso tale termine, potranno essere prese in considerazione le certificazioni reddituali eventualmente presentate dagli inquilini per lo stesso anno previa sanzione di cui al successivo art. 3.

L'eventuale variazione reddituale e/o familiare influente ai fini della determinazione delle fasce di reddito ed incidenza sul canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la variazione reddituale. Il C.E.D (centro elaborazione dati) provvederà, entro Aprile, ad anni alterni, ad inviare all'utenza i moduli per la dichiarazione reddituale familiare e il carico familiare.

ART. 2 - Sanzioni

Il C.E.D. (centro elaborazione dati) provvederà all'accertamento d'ufficio dei soggetti che non abbiano ottemperato all'obbligo della presentazione dei redditi secondo un elenco predisposto dall'Area Gestione Inquilini e Patrimonio; a tali utenti, per la mancata presentazione del reddito, sarà addebitata una somma pari ad una mensilità del canone minimo previsto dalla legge e ciò a titolo di diritti. La posizione degli inquilini, che non abbiano ottemperato all'obbligo di aggiornare la propria situazione reddituale nell'arco del biennio corrente, dovrà essere accertata comunque d'ufficio attraverso la verifica presso l'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate e la verifica sulla composizione del nucleo familiare presso la banca dati dei comuni al fine di poter verificare il reddito del nucleo familiare.

Il CED comunicherà l'avvenuto accertamento sostitutivo all'assegnatario richiedendo il pagamento della somma di cui sopra. Agli utenti che presentino in ritardo il modello di autocertificazione reddituale, qualora l'Ente non abbia ancora provveduto all'accertamento sostitutivo, verrà addebitata la somma di €20,00 a titolo di sanzione.

ART.3 – Accertamenti

Gli accertamenti relativi agli anni già visionabili nelle banche dati degli Enti dove l'Istituto ha accesso, dovranno essere realizzati direttamente attraverso collegamento telematico dagli addetti al Servizio. Altresì, si dovranno effettuare visure alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, attraverso il collegamento on line realizzato con l'Agenzia del Territorio, volte alla verifica di quanto dichiarato dagli utenti nelle autocertificazioni presentate, avendo cura che il numero dei controlli annui sia almeno pari al 10% del numero complessivo dei modelli prodotti e accertati.

ART. 4 – Occupanti senza titolo

Per gli occupanti senza titolo, nella domanda di occupazione deve essere indicata e documentata, la data di inizio di occupazione dell'immobile e il canone sarà calcolato dalla data di occupazione fino alla procedura di regolarizzazione. I redditi degli occupanti senza titolo saranno rilevati dalla data di occupazione attraverso la verifica presso l'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate e la verifica sulla composizione del nucleo familiare presso la banca dati dei comuni al fine di poter verificare il reddito del nucleo familiare.



ART. 5 – Volturanti

Per i volturanti, il canone sarà calcolato dalla data del decesso fino alla determinazione della voltura. I redditi dei volturanti saranno rilevati dalla data del decesso attraverso la verifica presso l’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate e la verifica sulla composizione del nucleo familiare presso la banca dati dei comuni al fine di poter verificare il reddito del nucleo familiare.

ART.6 - Disposizioni finali

I responsabili dei Servizi, interessati alla attività di verifica e di controllo riferiranno, attraverso relazione scritta, al Dirigente sull’esito della attività espletata.

ART.7 - Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, i Servizi devono comunque agire secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed in ogni caso con la dovuta diligenza.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di adozione.

